

**DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 n.92 (in Gazz. Uff., 26 maggio, n. 122). -Decreto convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (PACCHETTO SICUREZZA)**

## **Articolo 4**

*Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni*

**Art. 4.**

01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 187", le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8" (1).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto fino a sei mesi";

b) al comma 2, lettera c), le parole: "l'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera .La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis " (2);

b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223" (3);

c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:

"2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.";

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)";

e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione" (4);

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: "Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,", sono sostituite dalle seguenti: "Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,".

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno";

b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.".

2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI," sono sostituite dalle seguenti: "e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1," (5).

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: "da tre mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";

b) al comma 7, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a tre anni".

4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente." (2) (6).

(1) Comma premesso dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2008, n.125, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2008, n.125, in sede di conversione.

(3) Lettera inserita dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2008, n.125, in sede di conversione.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2008, n.125, in sede di conversione.

(5) Comma inserito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2008, n.125, in sede di conversione.

(6) In riferimento al presente articolo vedi:

Circolare del Ministero dell'Interno 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9;

Circolare del Ministero dell'Interno 31 luglio 2008, n. 300/A/1/37312/101/3/3/9.